



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sezione Penale Unica

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare, Dott. Giuseppe Palumbo, all'udienza camerale del 24.03.2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nato a _____ il _____ ed ivi residente al _____

(_____) n. _____ domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Avv. MAURI Giovanni

Difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni MAURI del foro di Nocera Inferiore.

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 2 D. Lgs 74/2000

perché, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale

" _____ " *con domicilio fiscale e*

luogo d'esercizio in _____ n. _____, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nel modello

UNICO:

- Anno 2018 comprensivo di dichiarazione IVA e IRES, elementi passivi fittizi per un valore di € 86.236,92 avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti: Fatt.n. 3.18 del 28.05.2018; Fatt. n. 9.18 del 25.06.2018; Fatt. 11.18 del 28.06.2018; Fatt. n. 16.18 del 10.07.2018; Fatt. n. 20.18 del 27.07.2018; Fatt. n. 21.18 del 27.08.2018; Fatt.n. 22.18 del

Nr. _____ Reg. _____

Sent _____

Nr. _____ RG GIP _____

N. _____ R.G.N.R. _____

DEPOSITATA _____

il _____

AVVISO DEPOSITO SENT. _____

COMUNICATO A _____

PG _____

PM _____

Imputato _____

Difensore _____

Parte _____ Civile _____

IRREVOCABILE _____

il _____

PROPOSTO APP/RICORSO _____

il _____

da _____

COMUNICATO _____

il _____

a _____

ESTRATTO ESECUTIVO _____

Tribunale di Nocera Inferiore

Sezione Penale



27.08.2018; Fatt. n. 29.18 del 18.09.2018; Fatt. n. 31.18 del 27.09.2018; Fatt. n. 36.18 del 18.10.2018; Fatt. n. 38.18 del 27.10.2018; Fatt. n. 40.18 del 19.11.2018; Fatt. n. 42.18 del 27.11.2018; Fatt. n. 44.18 del 13.12.2018; Fatt. n. 45.18 del 15.12.2018; Fatt. n. 48.18 del 18.12.2018; Fatt. n. 49.18 del 20.12.2018; Fatt. n. 50.18 del 21.12.2018; Fatt. n. 51.18 del 22.12.2018; Fatt. n. 52.18 del 27.12.2018; Fatt. n. 53.18 del 27.12.2018; Fatt. n. 54.18 del 29.12.2018; Fatt. 56.18 del 29.12.2018; Fatt. n. 58.18 del 30.12.2018; emesse dalla società "

";

b) del reato p. e p. dall'art. 2 D.Lgs 74/2000

perché, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale "

" con domicilio fiscale e luogo d'esercizio in .

n. 1 al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nel modello UNICO:

- Anno 2019 comprensivo di dichiarazione IVA e IRES, elementi passivi fittizi per un valore di € 96.633,36 avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti: Fatt. n. 1/FE dell'11.02.2019; Fatt. n. 2/FE dell'12.02.2019; Fatt. n. 3/FE dell'01.03.2019; Fatt. n. 4/FE dell'01.03.2019; Fatt. n. 6/FE del 30.03.2019; Fatt. n. 5/FE del 30.03.2019; Fatt. n. 7/FE del 02.05.2019; Fatt. n. 8/FE del 02.05.2019; Fatt. n. 10/FE del 05.06.2019; Fatt. n. 9/FE del 05.06.2019; Fatt. n. 11/FE del 01.07.2019; Fatt. n. 12/FE del 01.07.2019; Fatt. n. 15/FE del 05.09.2019; Fatt. n. 16/FE del 05.09.2019; Fatt. n. 17/FE del 29.09.2019; Fatt. n. 18/FE del 29.09.2019; Fatt. n. 19/FE del 30.10.2019; Fatt. n. 20/FE del 04.11.2019; Fatt. n. 25/FE del 30.11.2019; Fatt. n. 26/FE del 30.11.2019; Fatt. n. 28/FE del 09.12.2019; Fatt. n. 30/FE del 29.12.2019; emesse dalla società "

c) del reato p. e p. dall'art. 2 D.Lgs 74/2000

perché, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale "

" con domicilio fiscale e luogo d'esercizio in .

n. 1 al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nel modello UNICO:



- Anno 2020 comprensivo di dichiarazione IVA e IRES, elementi passivi fittizi per un valore di € 107.594,58 avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti: Fatt. n. 1/FE del 27.01.2020; Fatt. n. 5/FE del 19.02.2020; Fatt. n. 7/FE del 20.02.2020; Fatt. n. 8/FE del 30.03.2020; Fatt. n. 10/FE del 31.03.2020; Fatt. n. 12/FE del 30.04.2020; Fatt. n. 13/FE del 30.04.2020; Fatt. n. 15/FE del 28.05.2020; Fatt. n. 16/FE del 28.05.2020; Fatt. n. 18/FE del 30.06.2020; Fatt. n. 20/FE del 30.06.2020; Fatt. n. 21/FE del 31.07.2020; Fatt. n. 23/FE del 24.08.2020; Fatt. n. 25/FE del 21.09.2020; Fatt. n. 27/FE del 29.09.2020; Fatt. n. 28/FE del 03.12.2020; Fatt. n. 31/FE del 09.12.2020; Fatt. n. 33/FE del 28.12.2020; emesse dalla società "1".

Compresso in . dalla data del 2018 alla data del 2020.

Conclusioni:

P.M. previo riconoscimento della continuazione criminosa, interna ed esterna, tra tutti i titoli di reato, ritenuto più grave il delitto di cui al capo C) e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 2 co.2-bis D.Lgs 74/00. condanna dell'imputato alla pena di anni due di reclusione e confisca, diretta e/o per equivalente, del profitto dei reati per Euro 52.378,91.

Difesa dell'imputato: In via principale, assoluzione perché il fatto non sussiste, anche ai sensi dell'art. 530 cpv., c.p.p.; in subordine, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, applicazione del minimo della pena e dei benefici di Legge.

FATTO E DIRITTO

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal P.M. in sede in data 13.12.2025, a carico di per i reati in epigrafe era disposta udienza preliminare, giusto avviso di fissazione emesso in data 17.01.2025.

Nella prima seduta del 15.04.2025, la Difesa dell'imputato, sulla base della procura speciale in atti, avanzava richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato. Il Giudice, nulla ostandone all'accoglimento, pronunciava l'ordinanza ammissiva del al rito prescelto, rinviando la discussione al 25.09.2025, allorquando, tuttavia, il procedimento veniva rinviato nello stato. Il proseguo del 16.12.2025, a causa dell'assenza del GUP titolare, era oggetto di



mero differimento.

Infine, all'udienza odierna, mutato il Giudice, raccolte a verbale le conclusioni delle Parti, era pronunciata la presente sentenza, pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo e dei motivi contestuali.

Gli atti investigativi, utilizzabili ai fini della decisione in ragione del rito premiale prescelto, non consentono l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, per i reati a lui ascritti in rubrica.

Muovendo dalla precondizionante dimensione della legalità del materiale dimostrativo affluito al fascicolo per il dibattimento, in accoglimento della puntuale eccezione difensiva, deve rilevarsi, perfino nell'odierno contesto processuale premiale, l'inutilizzabilità patologica di tutte le dichiarazioni rese alla p.g. operante dall'odierno imputato nonché da Longobardi Nicola, poiché assunte in violazione di Legge.

In proposito, giova premettere che, nonostante il P.V.C. abbia natura di atto amministrativo extraprocessuale, acquisibile ai sensi dell'art. 234 c.p.p. come prova documentale, resta comunque fermo il disposto di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p., che prevede che *"quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice"*. Ed invero: *"in materia di accertamento dei reati tributari, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale, come tale acquisibile ed utilizzabile, ex art. 234 c.p.p., nel suo vario contenuto, senza necessità di dover richiamare normative affini o analoghe del codice di rito stabilite per specifici mezzi di prova; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. c.p.p., giacché, altrimenti, la parte del documento redatta dopo tale momento non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile"* (Cass. pen., Sez. III, 03/04/2019, n. 41939).

Nel caso di specie, nonostante la p.g. avesse fin dall'origine percezione chiara e completa del carico indiziario di reati tributari ascrivibili ai soggetti escussi, l'acquisizione delle informazioni è sempre avvenuta in carenza di una previa somministrazione delle garanzie di Legge.

Tribunale di Nocera Inferiore

Sezione Penale



È il caso, anzitutto, di _____ per cui la verifica fiscale, addirittura, nasce da segnalazione pervenuta alla p.g. operante da quella della Tenenza G.D.F. di Battipaglia, in cui si richiedeva di verificare se le fatture illecitamente emesse da _____ ed oggetto del p.p.

RGNR originato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno fossero state utilizzate – ossia convogliate in dichiarazioni fiscali – dall’odierno imputato. Ebbene, benché tale fosse l’abbrivio dell’inchiesta, fin dal primo contatto investigativo con il _____ questi è sempre stato escusso senza alcuna garanzia, informativa o partecipativa. L’inutilizzabilità, oltre che per quanto contenuto nel PVC della “ _____ ” va rilevata, non dissimilmente, anche per le dichiarazioni riversate nella C.N.R. in atti, siccome mera riproduzione, testuale, integrale o per estratto, dei contenuti dichiarativi del PVC, formati in violazione di Legge. Fornita di altrettanto pregio è l’eccezione difensiva di inutilizzabilità dei contenuti dichiarativi di _____

Sul punto, non si ignora che il P.V.C. possa contenere dichiarazioni di soggetti non lambiti dalla verifica fiscale ma con il limite, costituente ormai principio di diritto nella giurisprudenza di legittimità, per cui “Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale, **ma, in caso di insorgenza di indizi di reato, la parte del documento redatta successivamente a tale emersione è utilizzabile a condizione che si sia proceduto nell’osservanza delle modalità di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.**”(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26527 del 11/04/2024), in cui è specificato che “Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. **Il presupposto per l’operatività dell’art. 220 disp. att. c.p.p., cui segue il sorgere dell’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini dell’applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata** (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. Un., 28.11.2004, n. 45477, Raineri, Rv 220291; Sez. 2, 13/12/2005, n. 2601, Cacace, Rv. 233330). Non di meno, come già affermato da questa Corte (Sez. 3,



n. 54379 del 23/10/2018, Rv. 274131 - 01), la violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299). Diversamente opinando, si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e gli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato, situazione, all'evidenza priva di fondamento. **Non, dunque, la generica violazione dell'art. 220 disp.att. cod.proc.pen. può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla Guardia di Finanza e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima.**"

In accordo a tali coordinate ermeneutiche, dunque, l'inutilizzabilità patologica dei dati dichiarativi assunti da _____ discende dalla violazione degli artt. 63 co.2 e 64 c.p.p., nella misura in cui le relative garanzie difensive non risultano essere state mai somministrate al dichiarante, nonostante non poteva che essere palese ed autoevidente che lo stesso fosse già soverchiato, fin dal primo contatto con la p.g. che lo ha a vario titolo ascoltato, da un carico indiziario, relativo alla commissione di reati tributari in esame, qualificato ed apprezzabilmente grave.

In proposito, premesso che, sorprendentemente e senza ragioni di sorta, non si dispone del P.V.C. formato dalla Tenenza GDF di Battipaglia in relazione alla "_____", per quanto è dato dedursi indirettamente dalla CNR formata a carico dell'odierno imputato, i Finanziari battipagliesi avrebbero proceduto a raccogliere le dichiarazioni del _____ allorquando la relativa impresa commerciale, sospettata di violazioni tributarie, risultava già cessata ed alcuna documentazione, amministrativa, contabile o fiscale veniva prodotta da quest'ultimo ai militari verificatori. In altre parole, _____, a fronte di tali condizioni, non poteva non essere, fin dal primo contatto con la P.G. operante presso la Tenenza GDF di Battipaglia, gravemente indiziato dei reati tributari a lui contestati, sicché non doveva essere ascoltato senza la previa somministrazione delle garanzie difensive. Neppure può ritenersi che tali contenuti dichiarativi siano stati resi spontaneamente, ai sensi dell'art. 350 co.7 c.p.p., trattandosi con ancor più evidenza di risposte rese in corrispondenza di quesiti veicolatigli per sollecitare una spiegazione delle patenti omissioni registrate dalla stessa p.g.

Tribunale di Nocera Inferiore

Sezione Penale



Altrettanto inutilizzabili sono le dichiarazioni che _____ ha successivamente reso, in data 14.04.2021, allorquando, nonostante fosse presente il proprio difensore di fiducia, l'Avv. _____, lo stesso veniva ingiustificatamente ammonito al rispetto dell'obbligo di dire la verità, benché l'escussione fosse stata programmata proprio per raccogliere le discolpe del dichiarante dai reati tributari, p. e p. dall'art. 8 D.Lgs 74/00, di cui la stessa p.g. operante aveva già maturato una prima precedente e diretta conferma. In effetti, dall'esame del verbale di dichiarazioni non emerge alcuna preliminare indicazione delle facoltà difensive di cui all'art. 64 e ss. c.p.p. Si è al cospetto, pertanto, della violazione dell'art. 63 co.2 c.p.p. che rende, dunque, tutti i contenuti dichiarativi di _____ affetti da inutilizzabilità assoluta, patologica, sia *contra se* che *erga alios*, ed, in particolare, nell'ambito dell'emarginato procedimento a carico di _____ imputato di un reato connesso nonché probatoriamente dipendente da quello ascritto al _____.

_____, tali essendo i legami tra i delitti di cui agli artt. 2 D.Lgs. 74/00, addebitato al _____, e 8 D.Lgs. 74/00 ascritto al _____. D'altra parte, l'utilizzabilità di tutti tali contributi neppure può essere recuperata nelle forme premiali dell'odierno procedimento: *"In tema di giudizio abbreviato, non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti da nullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità di ufficio ed alla insanabilità di tali vizi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile "erga omnes" la deposizione resa dal soggetto escusso dalla polizia giudiziaria in qualità di persona informata sui fatti, che, invece, avrebbe dovuto essere sentito, sin dall'inizio, in veste di indagato)."* (Cass. Sez. I, Sentenza n. 20834 del 01/03/2023). Conseguenzialmente, la C.N.R. e gli atti investigativi acclusi al fascicolo processuale, limitatamente alle porzioni in cui sia stato trascritto o comunque rielaborato il contenuto delle dichiarazioni dei predetti soggetti, devono ritenersi nondimeno affetti da inutilizzabilità assoluta.

Così depurato il patrimonio conoscitivo del giudizio dai dati dichiarativi formati in violazione dell'art.63 co.2 c.p.p. deve rilevarsi, non meno decisamente, una grave lacuna relativa agli accertamenti compiuti sulla cd. società cartiera che, nella vicenda di specie, si sono limitati ad un richiamo *per relationem* alle indagini effettuate dalla P.G. operante presso la Tenenza GDF di Battipaglia in ordine alla "_____", che sarebbero compendiate in un P.V.C. che, quantunque richiamato in alcuni passaggi da quello formato in relazione alla "_____".

_____, sorprendentemente, non risulta acquisito agli atti del fascicolo del P.M. e,



comunque, mai riversato in quello dell'emarginato procedimento.

Per l'effetto, il ragionamento probatorio, nella necessaria e stringente valutazione comparativa da rendersi tra l'attività imprenditrice svolta dalla due predette società, è decisamente deprivato ed amputato dai dati accertativi da cui trarre come e perché la "1" sia stata considerata dalle p.g. operanti una cartiera. Invero, inutilizzabili sia le dichiarazioni dello stesso che le deduzioni investigative strettamente impingenti in queste ultime, dalla carenza del P.V.C. formato dalla Tenenza GDF di Battipaglia in ordine alla "1" nonché di ogni altro approfondimento investigativo curato su tale società, discende come non si disponga di residui elementi per ritenere come e perché le operazioni oggetto delle fatture in sequestro siano ideologicamente false.

Trascorrendo sul complementare polo della valutazione comparativa, anche gli accertamenti condotti sulla "1" risultano specialmente carenti dei dati dimostrativi indizianti i delitti ascritti all'imputato. Non si ignora che tanto dipenda dal rilievo di inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni del , tuttavia, neppure può tacersi che la p.g. operante, oltre alla raccolta di tali informazioni non abbia, poi, sviluppato alcuna più accurata attività d'indagine. Anzi, gli elementi documentali rinvenuti restituiscono uno scenario vieppiù insufficiente e contraddittorio, specialmente se rapportato alle ipotesi accusatorie, in quanto le fatture sono state ritrovate nella loro materialità – e come tali sottoposte a sequestro probatorio – ma, dall'esame del P.V.C. della "1" e, più in particolare, dall'esame della documentazione contabile dell'ente, curata e detenuta presso il consulente fiscale, non sono stati dedotti elementi documentali di contraddizione alla sussistenza delle operazioni commerciali oggetto delle fatture in contestazione. Si noti come, il controllo contabile "*non ha evidenziato irregolarità di sorta*" (p.5, del PVC cit.) ed il controllo sostanziale "*ha evidenziato che i documenti passivi sono stati regolarmente contabilizzati nel relativo registro degli acquisti*" (p.9, *ibidem*). Diversamente, in sede di valutazione dei "*riscontri di coerenza esterna*", è agevole notare come le deduzioni investigative sull'inesistenza delle operazioni siano sostanzialmente maturate sul contenuto delle dichiarazioni dei soggetti interessati, tuttavia, già ritenute inutilizzabili.

Vi sono, poi, le conclusioni sulla verifica fiscale condotta sulla "1" che, badasi, non sono verificabili in questa sede, poiché sviluppate all'interno di un distinto P.V.C., non accluso agli atti e, soprattutto, formato da una diversa p.g. attraverso modalità, allo stato, in

Tribunale di Nocera Inferiore

Sezione Penale



parte, ignote, in altra, legata a dati dichiarativi inutilizzabili.

Residua, allora, l'analisi delle singole fatture, da cui non può dedursi, con certezza e neppure in termini di mera verosimiglianza, l'insussistenza delle operazioni che ne sono oggetto testuale.

In effetti, nelle fatture sono annotate operazioni di “*campagna pubblicitaria social media marketing*”, “*creazione logo comprensivo di grafica e stampa gadget*”, “*fornitura gadget*”, “*fornitura gadget natalizi*”, “*fornitura smanicati inclusa stampa ricamata*”, ossia prestazioni coerenti con gli oggetti commerciali di entrambe le imprese; in questo senso, neppure gli operanti hanno mosso rilievi di cd. incoerenza commerciale *in parte qua*, né sono stati esposti i motivi per cui, negli anni di riferimento tra il 2018 ed il 2020, fosse materialmente impossibile per la “

” offrire tali tipologie di beni e servizi alla società dell'odierno imputato: d'altra parte, si tratta di prestazioni da offrirsi in ambiente dematerializzato (campagne pubblicitarie sui social) ovvero di attività di volantinaggio, affissione di locandine pubblicitarie o fornitura di piccoli gadgets per cui la struttura della “

” – comunque non adeguatamente verificabile per carenza del relativo P.V.C. – non richiedeva necessariamente stabilimenti, sedi operative o eccessivo dispiegamento di lavoratori e mezzi. In ogni caso, neppure questi profili sono stati dalla p.g. operante, nel P.V.C. della “*i*”, sviluppati o comunque valorizzati per ritenere deduttivamente l'impossibilità degli oggetti delle fatture in sequestro. Peraltro, all'atto della verifica operata sulla società cd. cartiera, la “

” risultava già cessata da diversi anni, per cui l'insussistenza di un'azienda e/o un'organizzazione riconoscibile di mezzi e risorse, umane ed economiche, è vicenda fisiologicamente connessa alla cessazione anni addietro dell'impresa commerciale, nulla ciò potendo suggerire sull'impossibilità di eseguire, nelle date oggetto delle fatture, le prestazioni sospettate di inesistenza materiale.

Processualmente, poi, è certo e notorio, a differenza di quanto avviene in sede giurisdizionale tributaria, che non debba essere la Difesa dell'imputato ad occuparsi della dimostrazione della sussistenza delle operazioni commerciali in contestazione, perlomeno laddove la prova della falsità delle fatture non sia stata già offerta dalla pubblica Accusa, in ossequio al rigido divisamento dei carichi dimostrativi del sistema accusatorio e nelle forme e secondo gli standards dimostrativi propri di quest'ultimo.

Tribunale di Nocera Inferiore

Sezione Penale



Conclusivamente, non vi sono elementi, dichiarativi o documentali, di prova, storica o logica, da cui trarre, anche solo in termini probabilistici, che le fatture in sequestro abbiano avuto ad oggetto prestazioni insussistenti e, per l'effetto, deve essere mandato assolto da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Al tenore della pronuncia consegue il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle fatture in sequestro, da eseguirsi, a cura della p.g. operante, al momento del passaggio in giudicato.

P.Q.M.

Letti gli artt. 438 e ss. e 530 c.p.p., assolve] da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 262 c.p.p. è ordinato il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle fatture in sequestro, da eseguirsi, a cura della p.g. operante, al momento del passaggio in giudicato.

Motivi contestuali.

Nocera Inferiore, il 24.03.2026.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Dott.Giuseppe Palumbo



DEPOSITATA IN DATA
24/03/2026
LA SENTENZA N DEL
24/03/2026
FORTINO MARIO
24/03/2026 15:38



FIRMATO E DEPOSITATO
il 24/03/2026 alle ore 13:34
GIUSEPPE PALUMBO